

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

I beni culturali ecclesiali dal Codice del 1917 al Pontificio Consiglio della Cultura

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1684900> since 2018-12-20T12:12:08Z

Publisher:

Aracne

Published version:

DOI:10.4399/978882551476614

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

I beni culturali ecclesiali dal Codice del 1917 al Pontificio Consiglio della Cultura

di Davide Dimodugno

1. Introduzione

I beni culturali ecclesiali¹, i quali trovano giustificazione teologica sotto i tre profili della documentazione, delle esigenze pastorali, liturgiche e devozionali e dell'incarnazione salvifica nell'essere e nell'esistere dell'uomo come soggetto culturale², sono stati oggetto nel tempo di molteplici riflessioni da parte della Chiesa³.

Essi si caratterizzano per la destinazione alla pietà, per il loro carattere sacrale e per la generale appartenenza in capo alle autorità ecclesiastiche; in relazione a quest'ultimo aspetto, si distinguono i "beni sacri di proprietà di enti ecclesiastici", i "beni soggetti a vincolo di destinazione al culto", indipendentemente dal loro titolare, e i "beni non sacri di proprietà ecclesiastica"⁴. In un'accezione ampia, possono essere ricompresi, inoltre, tutti quei beni che sono espressione di cultura eccle-

¹ Si veda, per un approfondimento sulla nozione di beni culturali ecclesiali, Azzimonti C. (2001), *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, Edb, Bologna, 19-49.

² Bertolino R. (1983), *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in Bertolino R., a cura di, *Beni culturali e interessi religiosi: atti del Convegno di studi*, Napoli, 26/28 novembre 1981, Jovene, Napoli, 119.

³ Si veda, per una raccolta di fonti normative canoniche in tema di beni culturali, Missiroli M. V. (1993), *Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. Normativa canonica*, Giuffrè, Milano.

⁴ Dalla Vedova R. (2005), *I beni culturali di interesse religioso. Dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa*, Editoriale italiana, Roma, 32-33.

siale e di fede cristiana, indipendentemente da chi ne sia il loro effettivo titolare.

Tutti questi beni non si possono ricondurre solamente alla visione statale di “testimonianze aventi valore di civiltà”⁵, in quanto, per la Chiesa, essi rappresentano documenti della propria tradizione⁶ e mezzi di promozione dell’uomo che sono ordinati all’evangelizzazione al culto e alla carità, quali “perenni vivai, nei quali si tramandano nel tempo il genio e la spiritualità della comunità dei credenti”⁷, oppure come la “scala di Giacobbe”, che porta “il mondo divino all’uomo, a livello sensibile della sua intuizione conoscitiva mediante l’uso dei sensi e mediante le sue vibrazioni sentimentali, per innalzare poi il mondo umano a Dio, nel suo regno ineffabile di mistero, di bellezza, di vita”⁸.

Il presente contributo intende, quindi, analizzare la disciplina canonica in tema di beni culturali in una prospettiva diacronica, soffermandosi sulla legislazione universale a partire dal codice del 1917 per giungere infine alla recente unione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa al Pontificio Consiglio della Cultura.

2. Il patrimonio storico-artistico della Chiesa nel codice di diritto canonico del 1917

In premessa occorre ricordare che nello Stato Pontificio aveva rivestito notevole importanza l’editto del 7 aprile 1820, “primo provvedimento organico di salvaguardia dei beni artistici e storici”⁹, adottato dal cardinal camerlengo Pacca, al quale spettava, insieme con una “Commissione di Belle Arti”, la “cura degli antichi documenti e la protezione delle arti”. Tale decreto disponeva l’inventariazione di tutte le cose di interesse storico-artistico, un’articolata organizzazione tecnico-

⁵ Art. 2, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁶ Azzimonti C. (2016), I beni culturali ecclesiali in Italia, in Quaderni di diritto ecclesiale, 29, 3, 350.

⁷ Giovanni Paolo II, Messaggio in occasione della II Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, 25 settembre 1997, in Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (2002), Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, Edb, Bologna, 565-569.

⁸ Paolo VI, Discorso ai membri della Pontificia Commissione centrale per l’Arte Sacra in Italia, 17 dicembre 1969, consultabile sul sito: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1969/december/documents/hf_p-vi_spe_19691217_pont-commissione-arte.html.

⁹ Azzimonti C. (2016), I beni culturali ecclesiali in Italia, in Quaderni di diritto ecclesiale, 29, 3, 350.

amministrativa e una dettagliata disciplina sulla circolazione dei beni mobili volta a limitarne l'esportazione e l'alienazione¹⁰. Per le sue innovative previsioni relative alla tutela, in particolare l'affermazione della "pubblica utilità"¹¹ di questi beni, esso servì di ispirazione per la successiva legislazione nazionale sulle "belle arti" tra il XIX e il XX secolo¹².

Successivamente il codice di diritto canonico del 1917¹³, redatto in un'epoca in cui non si era ancora elaborato il concetto di "bene culturale"¹⁴, mostra complessivamente uno scarso interesse al "patrimonio storico e artistico della comunità ecclesiale" e le poche norme ad esso relative sono raggruppabili sotto tre profili:

- 1) controllo, conservazione e tutela del patrimonio artistico e culturale;
- 2) intervento di esperti nei lavori di restauro;
- 3) controllo sull'alienazione delle *res pretiosae*¹⁵.

In particolare, il can. 1518 qualificava il Romano Pontefice quale supremo amministratore di tutti i beni ecclesiastici, mentre il can. 1495 § 1 stabiliva che la Chiesa e la Sede Apostolica godevano del *nativum ius* di acquistare, ritenere e amministrare i beni temporali ai propri fini. La dottrina del tempo sosteneva, dunque, che le cose d'arte, entrando nel dominio della Chiesa, si sottraevano alla legislazione civile, acquistando la stessa inviolabilità ed immunità del suo propieta-

¹⁰ Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, 164.

¹¹ Ravasi G. (2011), Presentazione, in Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 9.

¹² Pontificia Commissione per i Beni Culturali Della Chiesa, Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della chiesa, 8 Dicembre 1999, in Id. (2002), Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, cit., 400-437.

¹³ Il testo del codice pio-benedettino del 1917 è consultabile, nel testo ufficiale latino, sul sito: <http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf>. Una traduzione in italiano è disponibile sul sito: <http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/materialedidattico/1071>.

¹⁴ Si veda, per un approfondimento sugli schemi preparatori del codice del 1917, Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 191-205; Feliciani G., Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica, in Id. (2012), Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti, Vita e Pensiero, Milano, 268-270, mentre, sul concetto di beni della Chiesa o ecclesiastici nel codice del 1917, si veda Mauro T. (1987), Beni della Chiesa nel diritto canonico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II, Utet, Torino, 233.

¹⁵ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 99-101.

rio¹⁶.

A livello di Chiesa particolare, invece, colui che, in virtù del suo ufficio, era tenuto a curare la manutenzione e la conservazione di una chiesa, doveva provvedere anche alle suppellettili (can. 1297), le quali, a norma del can. 1296, dovevano essere inventariate, conservate in un luogo sicuro e non adibite ad usi profani.

Circa l'eventualità di un restauro, il can. 1186 individuava i soggetti che dovevano sostenerne i costi: nel caso in cui tale ristrutturazione fosse risultata non praticabile, l'Ordinario del luogo poteva, a norma del can. 1187, ridurre la chiesa ad uso profano non sordido.

Il can. 1497 § 2 distingueva inoltre due tipologie di beni ecclesiastici: i "beni sacri", caratterizzati dall'essere destinati al culto per mezzo della consacrazione o della dedicazione, e i "beni preziosi", il cui particolare valore era dovuto al pregio artistico, storico o materiale [*dicunt pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa*]. In relazione a tali beni, la Chiesa aveva adottato un approccio fundamentalmente incentrato sulla sola conservazione, in un'ottica di generale mantenimento e di buona amministrazione del patrimonio ecclesiastico¹⁷.

In particolare, per quanto riguarda le immagini preziose, esse erano considerate tali per l'antichità, l'arte o il culto e non potevano essere restaurate se non con licenza dell'Ordinario, preceduta dal consulto di esperti (can. 1280).

Ulteriori specifiche norme disciplinavano gli archivi diocesani, delle cattedrali, delle collegiate, delle confraternite e delle pie fondazioni, nonché delle parrocchie (can. 372, 375, 383, 470 § 4), i quali erano considerati in un'ottica meramente patrimoniale, che ne esaltava la funzione amministrativa e non si soffermava per nulla sul loro interesse storico e culturale¹⁸.

L'architettura sacra era considerata invece al can. 1164 §1, il quale stabiliva che, nell'edificazione o nel restauro di una chiesa, gli Ordinari si sarebbero attenuti alla tradizione dell'arte cristiana e alle leggi dell'arte sacra, con ciò esprimendo una visione conservatrice e limitativa della libertà artistica¹⁹ che escludeva, quindi, soluzioni troppo ardite o comunque di gusto discutibile²⁰.

¹⁶ Si veda in proposito la dottrina citata da Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 102.

¹⁷ Astorri R. (2007), La tutela nelle leggi canoniche, in M. Madonna, a cura di, Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005, Marcianum Press, Venezia, 2007, 95.

¹⁸ Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 170.

¹⁹ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 103.

²⁰ Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 166.

Ulteriori disposizioni concernevano le *res mobiles pretiosae*, in relazione alle quali gli amministratori ecclesiastici erano tenuti a redigere, all'inizio della gestione, un duplice inventario con descrizione e stima dei beni (can. 1522, n. 2) da conservare uno nell'archivio amministrativo e l'altro in quello della curia (can. 1522 n. 3), oltre che ad agire, con la diligenza del buon padre di famiglia, per evitare la loro distruzione e rovina, attenendosi alle disposizioni canoniche e civili (can. 1523, nn. 1 e 2)²¹. Si tratta questo di un rinvio che, forse inintenzionalmente, consentiva il recepimento della disciplina statale sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico²².

Per l'alienazione delle cose preziose o dei beni di valore superiore a 30.000 lire (can. 1532 n. 1), era richiesta, oltre al rispetto delle norme civili in tema di contratti (can. 1529) e alla stima scritta di probi periti e ad una giusta causa²³ (can. 1530 § 1 nn. 1 e 2), la previa autorizzazione della Sede Apostolica, a pena di invalidità dell'atto (cann. 1532 n. 1 e can. 534). Uguale procedura era stabilita, inoltre, per l'alienazione e il trasferimento di reliquie insigni o di immagini preziose (can. 1281). Per chi violava queste disposizioni era prevista, oltre all'obbligo di restituire il bene e di risarcire i danni, anche la sanzione penale della scomunica *latae sententiae* non riservata (can. 2347, n. 3)²⁴.

Da questa breve disamina si può rilevare che il codice pio-benedettino non apprestava una tutela organica al patrimonio storico-artistico e documentario della Chiesa e non attribuiva ad esso un'attenzione adeguata al suo valore culturale, preferendo dare preminenza all'aspetto conservativo ed ai valori spirituali connessi alle disposizioni liturgiche²⁵. Un'impostazione, quindi, che si presentava poco innovativa e che preferiva ribadire e cristallizzare la disciplina preesistente, piuttosto che prendere atto della complessità della tematica e cercare di regolamentarla in modo più completo ed efficace, riunendola in un unico corpus.

Nonostante queste riserve, la dottrina ha sottolineato gli effetti positivi di questa normativa, per esempio in relazione agli archivi parrocchiali, i quali si sono rivelati fondamentali per la ricostruzione di importanti pagine della storia d'Italia e d'Europa, e comunque per aver fatto emergere, seppur forse inconsapevolmente, il

²¹ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 105-106.

²² Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 168.

²³ Il can. 1530 § 1 n. 2 precisava che rientravano nel concetto di "giusta causa" la necessità urgente, l'evidente utilità per la Chiesa o una ragione di pietà.

²⁴ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 106.

²⁵ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 103-104.

valore culturale dei beni ecclesiali²⁶.

D'altronde, nel corso del tempo, aveva già iniziato a svilupparsi una diversa concezione dei "beni d'arte", per cui non rilevava solo la "preziosità" del bene²⁷, ma anche il suo valore per la documentazione di una fase dell'evoluzione estetica di una civiltà o cultura, facendo sorgere, quindi, la necessità di una tutela ulteriore rispetto a quella apprestata per le cose preziose, allo scopo di colmare le lacune del codice.

In questo senso si deve leggere l'istituzione, nel 1924, della "Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia"²⁸, la quale, allargando l'orizzonte della tutela oltre i soli archivi e biblioteche²⁹, svolgeva funzioni di direzione, ispezione e promozione per la salvaguardia del patrimonio artistico degli enti religiosi, in collaborazione con commissioni diocesane e regionali. Queste ultime avevano il compito di compilare gli inventari, organizzare i musei diocesani ed esaminare i progetti per il restauro e la costruzione delle chiese.

Successivamente, la Sacra Congregazione del Concilio aveva apprestato, con una lettera circolare del maggio 1939³⁰, una prima disciplina sulla tutela del patrimonio artistico della Chiesa, definito come il complesso dei "monumenti e degli oggetti di storia e d'arte sacra [...] in possesso delle chiese e degli altri enti ecclesiastici". Tale documento si soffermava, in particolare, sulle autorizzazioni per i prestiti delle opere d'arte, sulla necessità di istituire musei diocesani per raccogliere gli oggetti deteriorati, fuori uso o comunque esposti a danni o furti e, infine, sulla necessità di aggiornamento dei cataloghi diocesani.

Comunque, se tutti questi documenti non fanno altro che precisare gli aspetti pratici della tutela, una vera e propria svolta nel modo di intendere i beni culturali, nell'ottica di una loro valorizzazione quali testimonianze della cultura e dei valori

²⁶ Azzimonti C. (1983), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 171.

²⁷ Musselli L. (1977), La protezione delle cose d'arte nel diritto canonico, in La tutela penale del patrimonio artistico (Atti del VI Simposio di studi di diritto e procedura penale, Como 25-26 ottobre 1975), Milano, 226.

²⁸ Segreteria di Stato, Lettera circolare agli Ordinari d'Italia, prot. 34215, 1° settembre 1924, in M. Renna, V. M. Sessa, M. V. Missiroli (2003), Codice dei beni culturali di interesse religioso, Giuffrè, Milano, 196-198.

²⁹ Sui quali si veda, Segreteria di Stato, Lettera circolare ai Vescovi d'Italia, prot. 16605, 15 aprile 1923, in M. Renna, V. M. Sessa, M. V. Missiroli, Codice dei beni culturali di interesse religioso, cit., 188-196.

³⁰ Sacra Congregazione del Concilio, Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia, Lettera circolare 24 maggio 1939, n. 664/39, in M. V. Missiroli, Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. Normativa canonica (1993), Giuffrè, Milano, 204-206.

cristiani in un mondo secolarizzato e multiculturale, si avrà soltanto con il Concilio Vaticano II.

3. I beni culturali nel Concilio Vaticano II

Molteplici sono i passi dei documenti del Concilio Vaticano II (1962-1965) che si soffermano in qualche modo sulla cultura, sull'arte sacra e sui beni culturali.

Innanzitutto non si può non notare che, tra i vari messaggi indirizzati dai padri conciliari all'umanità, uno fu indirizzato specificatamente agli artisti³¹, quali “innamorati della bellezza” ed “amici della Chiesa”, poiché essi hanno, nel corso dei secoli, “edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia”, traducendo il messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure, per rendere comprensibile il mondo invisibile.

Spostandoci ad analizzare i documenti conciliari, il capitolo II della costituzione apostolica *Gaudium et spes*³², dedicato alla “promozione della cultura”, al par. 53 definisce cultura “tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina e sviluppa le molteplici capacità della sua anima e del suo corpo, [...] esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano”.

Nello specifico, l'espressione *bonorum culturalium* compare due volte: al par. 56, laddove si intende rendere partecipi le moltitudini dei “beni della cultura”, e al par. 60, in cui si afferma la necessità di procurare a tutti una quantità sufficiente di “beni culturali”, tra cui è ricompresa l'alfabetizzazione. L'accezione qui adottata non è quindi riferita tanto ai beni patrimoniali, quanto piuttosto a valori immateriali che “possono contribuire moltissimo ad elevare la famiglia umana ai più alti concetti del vero, del bene e del bello” (par. 57) e che mirano “alla perfezione umana, al bene della comunità e di tutta la società umana” (par. 59).

La costituzione apostolica *Sacrosanctum Concilium*³³ si preoccupa di definire

³¹ Paolo VI, Messaggio agli artisti in occasione della chiusura del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965, consultabile sul sito: https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-artisti.html.

³² Paolo VI, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965, consultabile sul sito: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html.

³³ Paolo VI, Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla Sacra Liturgia, 4 dicembre 1963, consultabile sul sito: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html.

invece le “belle arti”, espressione che comprende l’arte religiosa e, al suo vertice, l’arte sacra, come le “più nobili attività dell’ingegno umano”: di qui l’interesse della Chiesa a che le cose destinate al culto risplendano per dignità, decoro e bellezza. Tale interesse della comunità ecclesiale si giustifica non solo per la “prevalente ragione giuridica dell’essere proprietaria” di questi beni, quanto per il fatto che essi costituiscono un “patrimonio di tutto il genere umano”³⁴. Da questa affermazione discende un notevole cambio di prospettiva, in quanto si superano le ragioni eminentemente proprietarie in favore di un nuovo approccio, teso a riconoscere un interesse culturale universale connaturato al patrimonio posseduto dalla Chiesa nel mondo intero.

Complessivamente, la visione della conservazione del patrimonio storico-artistico che emerge da queste disposizioni del Concilio risulta inquadrata nel contesto del più ampio concetto di “beni della cultura” e proiettata in una dimensione dinamica che, per essere compiutamente realizzata, richiedeva un aggiornamento normativo.

Infatti, dal punto di vista giuridico, risulta particolarmente significativo il par. 128, il quale afferma l’impegno della Chiesa a rivedere quanto prima i libri liturgici, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro.

Di conseguenza, sorse la necessità di abolire o correggere tutte quelle norme che in concreto risultassero meno rispondenti alla riforma liturgica, concedendo al tempo stesso la possibilità per le conferenze episcopali di operare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali.

Quest’ultima previsione si concretizzerà nell’attuazione della riforma liturgica³⁵ e nell’adozione del nuovo codice di diritto canonico del 1983, il quale, però, si rivelerà alquanto insoddisfacente, poiché la disciplina dei beni culturali continuerà a rimanere frammentaria e non individuerà una gerarchia di organi competenti.

4. I beni culturali nel codice di diritto canonico del 1983

Se il codice di diritto canonico del 1917 si limitava a disciplinare i beni considerati “preziosi” più per il loro valore economico che per quello artistico e cultura-

³⁴ Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, cit., 113-115.

³⁵ La riforma liturgica trova attuazione con la lettera apostolica motu proprio *Sacra Liturgiam* di Paolo VI (25 gennaio 1964), e con la costituzione apostolica *Missale romanum* di Paolo VI (3 aprile 1969).

le³⁶, l'unica disposizione del codice del 1983 che menziona esplicitamente i "beni culturali", il cui valore risiede nel costituire "espressione di quella cultura religiosa di cui è portatrice la comunità dei fedeli"³⁷, è il can. 1283, n. 2, relativo all'inventario che deve essere redatto a cura degli amministratori dei beni ecclesiastici. Tale disposizione afferma: "sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali [*rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium*], e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione".

Peraltro il successivo can. 1284 § 2 si premura di affermare che l'amministratore ecclesiastico, il quale risponde della propria attività secondo il criterio della diligenza del *bonus pater familias*, deve, tra l'altro:

1) vigilare affinché i beni affidati alla sua cura non siano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, dei contratti di assicurazione;

2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa³⁸;

4) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo e depositando gli originali nell'archivio della curia.

Fatte queste dovute premesse e alla ricerca di una qualche definizione assimilata di "bene culturale"³⁹, bisogna considerare il can. 1292 § 2, il quale richiede una specifica licenza della Santa Sede per poter procedere all'alienazione degli "oggetti preziosi di valore artistico o storico", in assenza della quale essa non sarà valida neanche per l'ordinamento civile e pertanto annullabile ex art. 1442 c.c.

Poiché il codice del 1983 non definisce la "cosa preziosa", concetto che peraltro è richiamato in numerose norme (can. 638 § 3; 1189, 1270, 1283, 1292 § 2) in cui si chiarisce che tale preziosità è legata al valore artistico, storico e culturale, a

³⁶ Camassa E. (2013), I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, cit., 17-18.

³⁷ Scalera L. (1990), Beni culturali e nuovo concordato, Giuffrè, Milano, 24.

³⁸ Secondo Astorri R. (2007), La tutela nelle leggi canoniche, cit., 100, questa norma, concernente principalmente l'eventuale inefficacia degli atti canonici, dovrebbe essere estesa anche al danno derivante dal mancato rispetto delle disposizioni civili in materia di tutela dei beni culturali, soluzione che riteniamo senz'altro condivisibile.

³⁹ Lamacchia L. (2007), I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005, in Notariato, 4, 442.

maggior ragione si può ritenere che i beni culturali, in quanto distinti, rispetto alle cose preziose, dal can. 1283⁴⁰, non siano anch'essi chiaramente individuati dal codice e non siano pertanto dotati di una precisa definizione in ambito canonico, nonostante la proposta, avanzata durante i lavori preparatori dal cardinal Giovanni Colombo, di definire genericamente “beni culturali ecclesiastici” “tutti quelli che in qualche modo sono connessi con una testimonianza di fede”⁴¹.

Bisogna comunque tenere presente che, ai sensi del can. 17, le leggi ecclesiastiche devono essere interpretate secondo il significato proprio delle parole: l'assenza di una specifica definizione di “bene culturale” sta a significare, quindi, che l'ordinamento canonico recepisce il significato comune di tale locuzione, accogliendo il contenuto delle disposizioni di diritto internazionale pattizio cui la Santa Sede ha aderito e degli accordi stipulati, a livello locale, tra Chiesa e Stati⁴².

Inoltre, secondo certa dottrina⁴³, l'assenza di una definizione, anziché costituire un punto debole, rappresenta un fattore positivo del codice, in quanto ha evitato di cristallizzarsi su una formulazione che potrebbe risultare superata dall'evoluzione del dibattito tecnico-scientifico, ma, al contempo, sarebbe stato opportuno evidenziare maggiormente l'interesse specifico della Chiesa su questi beni.

Non risulta, quindi, adeguatamente esplicitata la visione assiologica della Chiesa, né si accenna all'auspicabile rapporto di collaborazione con le pubbliche autorità e la società civile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico⁴⁴, così come rimane incerta la preferenza per la legislazione universale o particolare, seppure la dottrina abbia suggerito di valorizzare il ruolo delle Conferenze episcopali e degli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli⁴⁵.

Comunque, se il libro V (cann. 1254-1310), il più breve del codice e composto da soli 57 canoni, è specificamente dedicato ai beni temporali della Chiesa, *De bo-*

⁴⁰ Scalera L. (1990), Beni culturali e nuovo concordato, cit., 26.

⁴¹ Feliciani G., La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico, in Id. (2012), *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, cit., 272-273; Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 196-201.

⁴² Feliciani G., La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico, in Id. (2012), *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, cit., 278.

⁴³ Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 187-188.

⁴⁴ Feliciani G., Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica, in Id. (2012), *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti*, cit., 230.

⁴⁵ Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, cit., 190.

*nis Ecclesiae temporalibus*⁴⁶, le disposizioni in esso contenute non riguardano solamente i beni culturali né esauriscono la loro disciplina. Sono presenti, infatti, svariate altre norme nei libri II, IV e VI, in particolare i cann. 486-491, 535, 555 § 3, 562, 638 § 3, 1171, 1189-1190, 1210, 1215-1216, 1220, 1222, 1234 § 2, 1269-1270, 1283-1284, 1292, 1377⁴⁷, disposizioni che si possono raggruppare secondo quattro profili⁴⁸, non molto dissimili da quelli già esaminati a proposito del codice del 1917:

1) conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e culturale (cann. 562, 1171, 1216, 1210, 1220, 1222, 1234 § 2, 1283-1284);

2) interventi di restauro (cann. 1189 e 1216);

3) alienazione di beni culturali di proprietà ecclesiastica (cann. 638 § 3; 1190, 1269, 1270, 1290-1292 e 1377);

4) archivi, libri e documenti (cann. 486-491, 535, 555 § 3).

Per quanto riguarda il primo gruppo di disposizioni, bisogna considerare, in relazione alle chiese, il can. 562, il quale obbliga il rettore a provvedere alla conservazione e al decoro della suppellettile sacra e degli edifici sacri, e il can. 1216, il quale richiede che, nel costruirle o nel restaurarle, ci si avvalga del consiglio di esperti e si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra, riferendosi implicitamente alle innovazioni approntate dal Concilio Vaticano II.

Per ciò che concerne invece la protezione dei beni sacri e preziosi, l'innovativo can. 1220 richiede non solo che sia effettuata la manutenzione ordinaria, ma anche che siano adottate tutte le opportune misure di sicurezza. Lo stesso principio è ribadito dal can. 1234 § 2, in relazione agli ex voto [*votiva artis popularis et pietatis documenta*] esposti nei santuari o in locali adiacenti, la cui tutela da parte della Chiesa prescinde dal fatto che essi siano riconosciuti dallo Stato quali "beni culturali", ma è dovuta in quanto si tratta di testimonianze di arte e di pietà popolare⁴⁹ che si vuole evitare vadano distrutte o disperse e che si vogliono rendere fruibili.

Lato sensu, anche i cann. 1171 e 1222, concernenti rispettivamente le modalità di utilizzo delle cose sacre, destinate al culto con la dedicazione o la benedizione, e

⁴⁶ Si veda, sul concetto di beni della Chiesa o ecclesiastici nel codice del 1983, Mauro T. (1987), *Beni della Chiesa nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, cit., 233-234.

⁴⁷ Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, *La formazione dei futuri presbiteri all'attenzione verso i beni culturali della chiesa*, 15 ottobre 1992, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., 179, nota 14.

⁴⁸ La quadripartizione qui proposta è desumibile da Camassa E. (2013), *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, cit., 19.

⁴⁹ Camassa E. (2013), *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, cit., 20-21.

il riuso delle chiese, allorché non sia più possibile adibirle al culto o restaurale o comunque, per altre gravi ragioni, il Vescovo diocesano decida di dismetterle, possono rientrare nelle disposizioni concernenti la conservazione e la tutela dei beni culturali, tenuto presente che, in molti casi, solamente un nuovo uso profano non indecoroso può garantire al bene una conservazione quantomeno dignitosa⁵⁰.

Spostandoci ad esaminare la questione della disciplina del restauro, oltre al summenzionato can. 1216, centrale è il disposto del can. 1189, il quale afferma che “le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell’Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti”.

Per ciò che concerne, invece, le disposizioni relative all’alienazione dei beni degli enti ecclesiastici, se da una parte il can. 1290 rinvia, in generale, alle norme civili sui contratti, dall’altra il can. 1291 richiede, per i beni che costituiscono, “per legittima assegnazione, il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto”, la licenza dell’autorità competente a norma del diritto⁵¹. Per i beni degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, lo stesso principio è stabilito dal can. 638 § 3, che richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio.

Inoltre, se oggetto di alienazione sono gli ex-voto donati alla Chiesa o gli oggetti preziosi di valore artistico o storico, si richiede la licenza della Santa Sede⁵²

⁵⁰ Sia consentito rinviare, sul punto, a Dimodugno D. (2017), Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoecliase.it), n. 23/2017.

⁵¹ Il can. 1292 § 1 stabilisce che, “se il valore dei beni che s’intendono alienare sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione”, cioè, per quanto riguarda l’Italia, ai sensi della Delibera CEI n. 20 del 27 marzo 1999, tra € 250.000 e € 1.000.000, “l’autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all’autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l’autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati”, tra i quali potrebbero rientrare anche le commissioni per l’arte sacra, la liturgia e la musica sacra. Inoltre il can. 1293 § 1 prescrive che, se si intendono alienare beni il cui valore eccede la somma stabilita, sono necessarie una “giusta causa” – concetto in cui rientrano la necessità urgente, l’utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale – e una “stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto”. Infatti, il bene non può essere ordinariamente alienato a prezzo minore di quello indicato nella stima (can. 1294 § 1).

⁵² La licenza della Sede Apostolica è richiesta inoltre dal can. 1190 § 2 e 3 per l’alienazione o il trasferimento di reliquie ed immagini insigni od onorate da grande pietà popolare.

(can. 1292 § 2), indipendentemente dal valore economico del bene⁵³ e a pena di invalidità per il diritto canonico e di annullabilità per il diritto civile⁵⁴. Scopo evidente della norma è quello di tutelare un interesse che non riveste mero carattere locale ma che, al contrario, coinvolge la Chiesa universale, in quanto si tratta di beni che appartengono all'intera umanità⁵⁵.

In Italia, l'art. 7, comma 5, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazione del Concordato del 1984, ha preso atto di questi canoni affermando che "l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico", mentre l'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", stabilisce che, "ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche". Ciò significa quindi che, *a contrario*, sussiste una "presunzione assoluta di conoscenza" per i controlli stabiliti dal codice di diritto canonico⁵⁶, tra cui quelli previsti dal can. 1292. In ogni caso il can. 1377 prevede la sanzione della "giusta pena" per coloro che abbiano alienato beni ecclesiastici senza la necessaria licenza.

Da ultimo, un corposo numero di canoni disciplina gli archivi (cann. 486-491), non inquadrandoli tanto nella prospettiva per cui i documenti in essi contenuti possono, nel corso del tempo, venire ricompresi tra i beni culturali, quanto piuttosto in un'ottica giuridico-amministrativa volta a documentare e a conservare le "tracce" della vita della comunità ecclesiale in un determinato luogo ed in un dato tempo.

Non esiste, però, alcuna norma che si occupi delle biblioteche, in quanto si tratta di una "universalità di beni mobili" non necessaria, ma volontaria ed eventuale, nella quale prima di tutto sono i singoli beni a godere dell'eventuale qualifica di "beni culturali", mentre il fatto di essere conservati tutti insieme attribuisce loro un

⁵³ Camassa E. (2013), I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, cit., 25.

⁵⁴ Fuccillo A. (1993), La circolazione dei beni culturali d'interesse religioso, in *Il diritto ecclesiastico*, 104, 1, 644.

⁵⁵ Azzimonti C. (2016), I beni culturali ecclesiali in Italia, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 3, 360.

⁵⁶ Si veda, per un approfondimento sui controlli canonici, Adami F. E. (1986), I controlli canonici e civili sull'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, in *Aa. Vv.*, I beni temporali della Chiesa in Italia. Nuova normativa canonica e concordataria, cit., 69-85.

valore aggiunto ulteriore⁵⁷.

Allo stesso modo anche i musei ecclesiastici non sono menzionati nel codice, ma di essi se n'è occupata abbondantemente sia la legislazione canonica, universale⁵⁸ e particolare⁵⁹ successiva al codice del 1983, sia la normativa pattizia⁶⁰.

In conclusione, dalla lettura di queste disposizioni del codice emerge che, se da un lato esso ha avuto il pregio di adoperare per la prima volta la locuzione "beni culturali", dall'altro non si è preoccupato di approfondire tale nozione né ha adottato, nei confronti della materia, un'impostazione moderna volta non solo a garantire la tutela, ma anche la valorizzazione e la fruizione dei beni. D'altra parte, risulta complessivamente apprezzabile il tentativo di disegnare una disciplina, seppur variegata ed eterogenea, per garantire quantomeno la salvaguardia delle diverse tipologie di beni, attraverso numerose norme, sparse per il codice.

Comunque, un'impostazione analoga si ritrova nel codice dei canoni delle Chiese Orientali promulgato nel 1990, il quale dedica un titolo, il XXIII, ai beni temporali, e contiene anch'esso parecchie e frammentarie disposizioni che possono in qualche misura riferirsi ai beni culturali⁶¹, segno evidente della difficoltà, riscontrata anche in tempi più recenti e nonostante l'esperienza già maturata con la redazione del codice del 1983, nel definire una disciplina organica in materia.

5. Dalla Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa (1988-1993) alla Pontificia

⁵⁷ Camassa E. (2013), I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, cit., 33.

⁵⁸ Si veda, in proposito, Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, Città del Vaticano, 2 aprile 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., 312-338.

⁵⁹ Si vedano, in proposito, Conferenza Episcopale Italiana, Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, 14 giugno 1974, in M. Renna, V. M. Sessa, M. Vismara Missiroli, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 833-842, in particolare i nn. 10 e 11, e Id., *I beni culturali della Chiesa cattolica in Italia*. Orientamenti, 9 dicembre 1992, in *Ibidem*, 844-866, in particolare il n. 20.

⁶⁰ Si veda, in proposito, l'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche, recepita, nell'ordinamento italiano, con il D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78, e in quello canonico con il decreto del Presidente della Cei del 31 gennaio 2005, Prot. n. 88/05. Si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 4, e 6, commi 4 e 5.

⁶¹ Si vedano i cann. 256-261, 278, 296, 309, 870, 872-873, 887-888, 1018-1019, 1025-1026, 1036, 1449 del codice dei canoni delle Chiese orientali.

Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (1993-2012)

Se negli anni successivi al Concilio Vaticano II alcune Congregazioni, in particolare quelle dei riti⁶² e per il clero⁶³, si erano in qualche modo occupate di beni culturali, una svolta si è avuta con la costituzione apostolica *Pastor Bonus*, promulgata da Giovanni Paolo II⁶⁴ il 28 giugno 1988 per riformare la curia romana.

Questo documento ha, infatti, costituito e disciplinato agli artt. 99-104 la “Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa”, incardinandola presso la Congregazione per il Clero (art. 99) ed indicando come suo Presidente il Cardinale Prefetto della succitata congregazione (art. 104).

Tale patrimonio ricomprende “tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza”, esponendo in visione nei musei quelle “il cui uso specifico sia venuto meno” (art. 100).

Scopo della Commissione è, quindi, quello di offrire “il suo aiuto alle Chiese particolari ed agli organismi episcopali”, operando insieme con essi, “affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell’intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse” (art. 102). Spetta infatti ad essa, d’intesa con le Congregazioni dei Seminari ed Istituti di Studi e del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti, “impegnarsi perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell’importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa” (art. 103).

La Commissione, priva di competenza, sia diretta che indiretta, di tipo economico o finanziario⁶⁵, ha focalizzato la propria attenzione sulla tutela del patrimonio storico-artistico⁶⁶, privilegiando fin da subito il dialogo con le conferenze episcopa-

⁶² Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, in M. V. Missiroli, Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. Normativa canonica, cit., 121.

⁶³ Congregazione per il Clero, *Opera artis*, lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali sulla cura del patrimonio storico-artistico, 11 aprile 1971, in M. Renna, V. M. Sessa, M. V. Missiroli (2003), Codice dei beni culturali di interesse religioso, cit., 673-675.

⁶⁴ Si veda, per una raccolta completa delle prolusioni, delle lettere e dei documenti ufficiali di Giovanni Paolo II in tema di arte e beni culturali, Dovere U. (2008), Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano.

⁶⁵ Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, Relazione sulle risposte al questionario sui beni culturali nelle varie nazioni, 10 marzo 1992, in Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, cit., 148.

⁶⁶ Dovere U. (2008), Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII.

li nazionali, come testimoniato dalla prima lettera, inviata ai loro presidenti, nel 1989⁶⁷.

Successivamente, con una scelta non meramente formale, ma implicante un cambiamento sostanziale nella concezione del patrimonio culturale ecclesiale, l'art. 4 del motu proprio *Inde a pontificatus nostri initio* del 25 marzo 1993 ha rinominato la "Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa" in "Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa". Tale atto normativo ha reso autonomo questo organismo, riconoscendogli funzioni amministrative e dotandolo di un proprio Presidente che deve essere, al tempo stesso, membro del Pontificio Consiglio della Cultura.

Questo legame si è ulteriormente rafforzato nel 2012, quando con il motu proprio *Pulchritudinis fidei* di Benedetto XVI la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa è stata unita al Pontificio Consiglio della Cultura⁶⁸.

Nel complesso, si può affermare che l'attività della Commissione si è orientata lungo quattro direttrici:

- 1) la promozione del restauro, della custodia e della catalogazione dei beni;
- 2) la loro valorizzazione, "che ne favorisca una migliore conoscenza ed un'adeguata utilizzazione nella catechesi quanto nella liturgia";
- 3) la ricerca innovativa sui beni culturali, che fornisca agli artisti "stimolanti contenuti teologici, liturgici, iconografici" e, per mezzo di nuove e degne committenze, approfondisca "una rinnovata alleanza fra artisti e Chiesa";
- 4) l'individuazione degli autori principali del servizio ecclesiale in questo campo, partendo da coloro che vi sono coinvolti istituzionalmente, come le Conferenze Episcopali, i Vescovi diocesani, le Congregazioni romane dell'Educazione Cattolica, del Culto Divino e il Pontificio Consiglio della Cultura"⁶⁹.

I principali documenti⁷⁰, prodotti dalla Pontificia Commissione per i Beni Cul-

⁶⁷ Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, Presentazione della nuova Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa e invio di un questionario sui beni culturali nelle varie nazioni, 10 aprile 1989, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., 115-121.

⁶⁸ Benedetto XVI, *Pulchritudinis fidei*, lettera apostolica in forma di motu proprio, 30 luglio 2012, consultabile sul sito:
<http://www.cultura.va/content/cultura/it/magistero/papa/benedettoxvi/pulchritudinisfidei.html>

⁶⁹ Giovanni Paolo II, L'importanza del patrimonio artistico nell'espressione della fede e nel dialogo con l'umanità, allocuzione del 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., 560-564.

⁷⁰ Per una raccolta dei documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, si veda *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, Edb, Bologna,

turali della Chiesa, sono costituiti da lettere circolari indirizzate ai vescovi e ai superiori di congregazioni religiose, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, i quali, senza avere la pretesa di assumere direttamente un ruolo legislativo o gestionale, costituiscono invece indicazioni ed orientamenti per le conferenze episcopali nazionali e regionali e per la legislazione particolare dell'Ordinario in tema di beni culturali ecclesiastici.

In estrema sintesi, i principali argomenti trattati sono quelli relativi all'inventariazione e alla catalogazione dei beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, agli istituti religiosi e alle società di vita apostolica, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei ecclesiastici.

6. Il Pontificio Consiglio della Cultura e le sfide del futuro

A più di vent'anni dalla costituzione della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa⁷¹ ormai unita, dal 2012, al Pontificio Consiglio della Cultura, è tempo di tratteggiare un primo bilancio.

L'attività della Commissione, che si è realizzata soprattutto per mezzo dell'emanazione di lettere circolari, è stata fondamentale perché le Chiese locali incominciassero a prendere coscienza delle problematiche connesse ai beni culturali ecclesiali e fossero spronate ad affrontarle, nell'ambito del rispettivo contesto statale di riferimento.

Se in Italia, dove i beni culturali ecclesiali costituiscono un'ingente parte del patrimonio storico e artistico nazionale⁷², il principio di collaborazione pattizia discendente dall'art. 12 dell'Accordo di modificazione di Concordato del 1984 e la sua attuazione per mezzo di intese a livello nazionale⁷³ e regionale⁷⁴ ha in concreto

2002. In alternativa, è possibile consultare i principali documenti sul sito: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_index-documents_it.html.

⁷¹ In occasione del ventennale della costituzione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa è stato pubblicato il libro, a cura di Francesco Buranelli e Fabrizio Capanni (2011), *Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.

⁷² Colombo P., Santi G. (1990), *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali*, 9-10, 647-662, riporta i dati sui beni culturali ecclesiastici in Italia, stimati in 85.000 chiese, 3.100 biblioteche, 29.000 archivi e 500 musei. Assini N., Cordini G. (2006), *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Cedam, Padova, 79, stimano inoltre che circa il 70% dei beni culturali in Italia sia espressione di cultura ecclesiastica o comunque di proprietà di enti ecclesiastici.

⁷³ Si veda, per un approfondimento sulle intese di livello nazionale in tema di beni culturali di interesse religioso, Feliciani G. (2006), *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico*, 117, 5-17; Bolgiani I. (2012), *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi")*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica*, (www.statoechiese.it).

⁷⁴ Si veda, per un approfondimento sulle intese di livello regionale in tema di beni culturali di interesse religioso, Giovetti G. (2005), *Rassegna delle recenti intese regionali in tema di beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, 116, 737-752; Roccella

facilitato la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso⁷⁵, non così avviene in altri Stati, specie in quelli di più recente evangelizzazione o laddove non sussistono aiuti, né di tipo tecnico, né di tipo economico, da parte delle autorità pubbliche.

Sarebbe auspicabile che il Pontificio Consiglio della Cultura proseguisse l'opera della ormai soppressa Commissione, aggiornando il quadro operativo di riferimento, magari mediante un nuovo questionario, da indirizzarsi ai Presidenti delle Conferenze episcopali delle nazioni di tutto il mondo, e dedicandosi all'emanazione di nuovi documenti su temi di scottante attualità non ancora particolarmente approfonditi, tra i quali senza dubbio si evidenzia, soprattutto in Europa e in Nord America, quello del riuso degli edifici di culto dismessi e il conseguente problema di individuare quali usi possano essere considerati non indecorosi.

Il Pontificio Consiglio dovrebbe continuare, inoltre, a promuovere momenti di dibattito e confronto scientifico per una sempre migliore conoscenza del patrimonio culturale ecclesiale, anche per mezzo di eventi di respiro internazionale⁷⁶, da realizzare in collaborazione con organismi ed istituzioni sovranazionali.

Infine, sarebbe opportuno che le Chiese locali, per mezzo di appositi uffici a livello nazionale e diocesano, si impegnassero a perseguire sempre più l'obiettivo di una attenta e ragionata manutenzione di questi beni, evitando di intervenire solo quando la situazione è divenuta ormai emergenziale e abbandonando definitivamente una gestione di stampo meramente patrimoniale. In tutto ciò, il clero dovrà essere coadiuvato da laici altamente qualificati ed esperti in ambito giuridico, artistico, tecnico e amministrativo.

A. (2007), *Le intese regionali. a) profili pubblicistici*, in Madonna M., a cura di, *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Venezia, 117-135; Feliciani G. (2007), *Le intese regionali. b) profili canonistici*, in M. Madonna, a cura di, *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Venezia, 137-149; Losanno A. (2010), *La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione*, in *Diritto e religioni*, 2, 177-245.

⁷⁵ L'art. 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, rubricato *Beni culturali di interesse religioso*, afferma:

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con l. 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

⁷⁶ Si pensi, ad esempio, ai workshop, promossi dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in cinque diverse nazioni europee nell'ambito del programma "Europa – Un patrimonio comune", promosso dal Dipartimento per i Beni Culturali del Consiglio d'Europa in occasione del 50° anniversario di quest'ultimo, i cui lavori sono pubblicati in *Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church* (2003), *Cathedral Workshops on Religious Arts and Crafts. Proceedings*, Edindustria, Roma.

In quest'azione, sarà sempre più da ricercare la fattiva collaborazione con le autorità statali, attraverso un approccio sistematico e innovativo che consenta la valorizzazione, anche a fini pastorali, della dimensione spirituale e religiosa di questo immenso patrimonio, sia nei confronti della comunità dei credenti che dell'intera società civile, perché solo così il "bene artistico, destinato alla fede e alla cultura di un popolo", potrà contribuire a "trasformare la società in civiltà, la popolazione in una comunità, la gerarchia in una guida pastorale ed educativa"⁷⁷.

Riferimenti bibliografici

- Assini N., Cordini G. (2006), I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale, Cedam, Padova.
- Astorri R. (2007), La tutela nelle leggi canoniche, in M. Madonna, a cura di, Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005, Marcianum Press, Venezia, 93-116.
- Azzimonti C. (2001), I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, Edb, Bologna.
- Azzimonti C. (2016), I beni culturali ecclesiali in Italia, in Quaderni di diritto ecclesiale, 29, 3, 347-378.
- Bertolino R. (1983), Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali, in Id., a cura di, Beni culturali e interessi religiosi: atti del Convegno di studi, Napoli, 26/28 novembre 1981, Jovene, Napoli.
- Bellini P. (1984), I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo concordato, in Il diritto ecclesiastico, 95, 1, 265-275.
- Bolgiani I. (2012), I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi"), in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, Rivista telematica, (www.statoechiese.it).
- Bolgiani I. (2016), Il ruolo svolto dalle fonti bilaterali in tema di patrimonio archivistico ecclesiastico nella "comunicazione della conoscenza", in Jus-online.
- Camassa E. (2013), I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, Giappichelli, Torino.
- Colombo P., Santi G. (1990), I beni culturali ecclesiastici in Italia, in Aggiornamenti sociali, 9-10, 647-662.
- Dalla Vedova R. (2005), I beni culturali di interesse religioso. Dal Codice Urbani alle intese Stato-Chiesa, Editoriale italiana, Roma.

⁷⁷ Ravasi G. (2011), Presentazione, in Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, cit., 10.

- Dimodugno D. (2017), Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23/2017.
- Dovere U. (2008), Arte e beni culturali negli insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
- Feliciani G. (2006), Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive, in Il diritto ecclesiastico, 117, 5-17.
- Feliciani G. (2012), Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti, Vita e Pensiero, Milano.
- Feliciani G. (2007), Le intese regionali. b) profili canonistici, in M. Madonna, a cura di, Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005, Venezia, 137-149.
- Fuccillo A. (1993), La circolazione dei beni culturali d'interesse religioso, in Il diritto ecclesiastico, 104, 1, 603-649.
- Giovetti G. (2005), Rassegna delle recenti intese regionali in tema di beni culturali di interesse religioso, in Il diritto ecclesiastico, 116, 737-752.
- Lamacchia L. (2007), I beni culturali di interesse religioso alla luce dell'Intesa 26 gennaio 2005, in Notariato, 4, 441-452.
- Losanno A. (2010), La disciplina regionale e locale dei beni culturali di interesse religioso. La tutela partecipata e le varie forme di collaborazione, in Diritto e religioni, 2, 177-245.
- Mauro T. (1987), Beni della Chiesa nel diritto canonico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II, Utet, Torino, 232-250.
- Missiroli M. V. (1993), Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. Normativa canonica, Giuffrè, Milano.
- Musselli L. (1977), La protezione delle cose d'arte nel diritto canonico, in La tutela penale del patrimonio artistico (Atti del VI Simposio di studi di diritto e procedura penale, Como 25-26 ottobre 1975), Giuffrè, Milano.
- Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (2002), Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa, Edb, Bologna.
- Ravasi G. (2011), Presentazione, in Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 9-11.
- Renna M., Sessa V. M., Vismara Missiroli M. (2003), Codice dei beni culturali di interesse religioso, Giuffrè, Milano.
- Roccella A. (2007), Le intese regionali. a) profili pubblicistici, in Madonna M., a cura di, Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005, Venezia, 117-135.
- Scalera L. (1990), Beni culturali e nuovo concordato, Giuffrè, Milano.